

Società della Salute della Toscana

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Ipotesi di contratto decentrato della Società della Salute della Valdinievole - Anno 2022.

Il giorno ventotto del mese di Novembre 2022 alle ore 10.00 si sono incontrati presso la sede della SdS Valdinievole, sita in Pescia in via Cesare Battisti, 31, per la "Costituzione dei fondi previsti dal CCNL Sanità Pubblica anno 2022" i sotto indicati presenti:

Organizzazioni Sindacali

CGIL FP: Felice Capelli;

CISL FP: Roberto;

UIL _____;

SdS Valdinievole

Presidente della Delegazione trattante: Stefano Lomi Direttore SdS: [Signature];

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 33 del 15.11.2022 avente per oggetto: "Delegazione trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole. Modifica composizione";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 36 del 15.11.2022 avente per oggetto: "Contrattazione decentrata integrativa anno 2022 relativa alla costituzione e utilizzo dei fondi del personale della SdS Valdinievole".

Viste le determine:

- n. 81 del 31.12.2019 avente per oggetto: "Progressione Economica Orizzontale 2019. Approvazione graduatoria provvisoria";
- n. 19 del 27.03.2020 avente per oggetto: "Progressione Economica Orizzontale 2019. Approvazione graduatoria definitiva";
- n. 64 del 14.10.2020 avente per oggetto: "Progressione Economica Orizzontale 2020. Approvazione graduatoria definitiva";
- n. 54 del 31.12.2021 avente per oggetto: "Progressione Economica Orizzontale 2021. Approvazione graduatoria definitiva";

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7 del 31.03.2022 con cui si era provveduto all'approvazione della "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022 – 2024 e ricognizione della dotazione organica per l'anno 2022" ove si stabilisce che la dotazione organica per l'anno 2022 è di nr. 24 unità di cui 9 da coprire mediante:

- le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 dando atto che tale modalità di reclutamento non incide sulla quota del turn over se effettuata tra Enti sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa;

- utilizzo di valide graduatorie anche di altri Enti nel rispetto nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 22 del 10.10.2022 avente per oggetto: Programma triennale del fabbisogno del personale 2022 – 2024. Modifica" ove si è previsto l'ulteriore assunzione delle seguenti unità di personale:

- n. 2 unità - Cat. D – D1 Collaboratore Amministrativo Professionale e nr. 1 unità - Cat. C – C/2 Assistente amministrativo – Anno 2022;

Dato atto che il personale di ruolo nel comparto al 31.12.2021 era di nr. 10 unità con qualifica di Collaboratore professionale – assistente sociale e nr. 1 unità con qualifica di collaboratore amministrativo professionale – ed 1 unità con qualifica di operatore professionale coll. per un totale di 12 unità di cui:

- due con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D - D0;
- tre con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D1;
- tre con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D2;
- una con qualifica di collaboratore amministrativo professionale – cat. D – D2;
- una con qualifica di educatore professionale – cat. C – C3;
- due con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D5;

Considerato che, la SdS Valdinievole ha provveduto nel corso del 2022 ad effettuare le seguenti mobilità/assunzioni/cessazioni:

- determina del Direttore SdS Valdinievole n. 53 del 31.12.2021 "Assunzione a tempo pieno e indeterminato di nr. 3 unità di personale assistente sociale presso il Servizio Sociale Cat. D – Collaboratore professionale con qualifica sociale D – D0 del vigente CCNL settore S.S.N. Presa d'atto" a far data dall'**01.02.2022**;
- determina del Direttore SdS Valdinievole nr. 9 del 04.05.2022 "Assunzione a tempo pieno e indeterminato di nr. una unità di personale assistente sociale cat. D – D0 del vigente CCNL settore S.S.N. Presa d'atto" a far data dal **16.05.2022**;
- determina del Direttore SdS Valdinievole n. 13 del 19.05.2022 "Assunzione a tempo pieno e indeterminato di nr. quattro unità di personale assistente sociale cat. D – D0 del vigente CCNL settore S.S.N. Presa d'atto" a far data dall'**01.06.2022** (nr. 3 unità) e dall'**01.07.2022** (nr. 1 unità);
- provvedimento nr. 547 del 13.10.2022 "Assunzione a tempo pieno e indeterminato di nr. 1 unità di personale assistente sociale cat. D – collaboratore professionale con qualifica sociale D – D0 del vigente CCNL settore S.S.N. Presa d'atto" a far data dal **17.10.2022**;
- provvedimento nr. 505 del 30.09.2022 "Dipendente a tempo indeterminato della SdS dott.ssa B.E. – Dimissioni dalla qualifica di assistente sociale presso il servizio sociale. Presa d'atto" a far data dal **13.09.2022**;
- determina del direttore SdS Valdinievole n. 24 dell'01.09.2021 "Presa d'atto del raggiungimento del limite d'età e conseguentemente collocamento a riposo d'ufficio dell'A.S. Giovanna Maria Colomo, dipendente SdS a tempo pieno e indeterminato con decorrenza **01.04.2022** (ultimo giorno di lavoro 31.03.2022);

Visto il provvedimento nr. 508 del 30.09.2022 avente per oggetto: "Proroga del lavoro a tempo parziale della collaboratrice professionale assistente sociale Manuela Barzacchini periodo 01.10.2022 – 30.09.2023";

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale comparto Sanità relativo al triennio 2019 – 2021;

Vista la determina:

Felice Colucci

Dr. P. P.

- n. 29 del 20.06.2019 avente per oggetto: "Selezione interna per il conferimento di nr. 1 incarico di posizione organizzativa per l'Area Funzionale Socio Assistenziale e nr. 1 incarico per il settore interventi della SdS Valdinievole. Approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice" decorrenti dall'01.07.2019;
- n. 19 del 30.06.2022 avente per oggetto: "Incarico di funzione di organizzazione del settore interventi, servizi e progetti tutelari domiciliari in favore della popolazione anziana e delle persone disabili alla dott.ssa Paola Pagni. Proroga temporanea dell'incarico";

Preso atto della contrattazione svolta nel 2021, terminata con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 26 del 28.12.2021 da cui risulta che:

1. Fondo condizioni di lavoro ed incarichi (art. 80 CCNL 21.05.2018) € 22.593,67;
2. Fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 21.05.2018) € 43.186,73;
3. le eventuali economie verificatesi nell'anno di riferimento, dopo aver corrisposto tutti gli istituti, saranno fatte confluire nella produttività 2021;

Dato atto che:

- nel 2022, l'ammontare complessivo del fondo delle risorse decentrate del comparto sarà determinato con riferimento all'importo di € 65.780,40 da adeguarsi con l'applicazione dell'art. 33, co. 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, "... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (pari a 13,83 unità);
- il personale, determinato con riferimento a quanto indicato dalla RGS nell'anno 2022 è pari a nr. 16,66 unità (nr. dei cedolini elaborati nel 2022 pari a 200/12) con una differenza di 2,83 unità;
- l'incremento del fondo è pari ad 13.020,46 determinato moltiplicando € 4.600,27 per 2,83 unità;

Pertanto il nuovo valore del fondo è pari ad € 78.800,86 così suddiviso:

- € 22.545,92 per il Fondo condizioni di lavoro ed incarichi (art. 80);
- € 56.254,94 per il Fondo premialità e fasce (art. 81)

Che, nell'anno 2022 sono stati corrisposti i seguenti valori:

- a titolo di acconto per la produttività la somma di € 17.918,40 mentre a titolo di saldo dovrà essere corrisposta la somma di € 6.105,00, pertanto la quota di produttività dell'anno 2022 ammonta ad € 24.023,40;
- la somma di € 15.510,83 a titolo di valore comune;
- la somma di € 6.008,25 a titolo d'indennità di funzione;
- la somma di € 23.088,22 per le fasce;
- a Novembre il totale delle visite domiciliari sono state 1.026,84.

Da quanto sopra esposto emerge che il fondo 2022 corrisposto ammonta ad € 69.657,54 (incluso il saldo di produttività 2022).

| | Fondo 2022 Art. 80 | Fondo 2022 Art. 81 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 29.702,03 | 36.078,37 |
| Valore comune - art. 80 CCNL | 15.510,83 | |
| Produttività - art. 81 CCNL | | 24.023,40 |
| Riconoscimento misure Covid art. 81 | | |
| Coordinamento - art. 80 CCNL | 6.008,25 | |
| Fasce - art. 81 CCNL | | 23.088,22 |
| VD - art. 80 CCNL | 1.026,84 | |
| Totale fondo 2022 | 22.545,92 | 47.111,62 |

Pa. Pagni

Folio Caffè

Pertanto per effetto delle nuove assunzioni il fondo 2022 dell'art. 80 ammonta ad € 22.545,92 e quello dell'art. 81 ad € 47.111,62. La differenza di € 9.143,32 rispetto al totale del fondo 2022 di € 78.800,86 viene assegnata al fondo dell'art. 81 sulla base di quanto stabilito dal comma 7 dello stesso secondo cui, in ragione d'anno, consente il trasferimento delle somme eccedenti dall'art. 80 all'art. 81 (vedasi comunicato Aran del 23.07.2018 CSAN6)

Sulla base di quanto esposto si conviene e si stipula quanto segue:

- il presente contratto decentrato integrativo viene redatto ai sensi dell'art. 9 e 10 del CCNL 21.05.2018 e si riferisce alle materie di cui all'art. 9 comma 5 e disciplina i criteri di ripartizione del fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 del CCNL 2016 – 2018) e del fondo premialità e fasce (art. 81 del CCNL 2016 – 2018). Esso si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso la SdS Valdinievole nel periodo dall'01.01.2022 al 31.12.2022;
le parti danno atto, dopo una breve illustrazione della composizione del Fondo delle Risorse decentrate, che:

- è necessario per il personale assunto dalla SdS definire le risorse decentrate per l'anno 2022 che implicano la definizione dei due fondi previsti dalla nuova normativa: fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 del CCNL 2016 – 2018) e fondo premialità e fasce (art. 81 del CCNL 2016 – 2018) così come previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi regionali al cui interno sono confluiti 3 fondi previsti dalle precedenti disposizioni contrattuali;

- per il pagamento dell'indennità per l'assistenza domiciliare prevista dall'art. 87 commi 1 e 3 del CCNL 2016 – 2018 le parti confermano l'applicazione delle istruzioni operative al fine dell'ottenimento dell'indennità per l'assistenza domiciliare di cui all'art. 87 CCNL 21.05.2018 adottato dall'Azienda USL Toscana Centro come interpretato nell'anno precedente, provvedendo al pagamento mensile delle stesse;

- l'Ente entro il mese di Febbraio s'impegna a presentare il Piano di Formazione;

- nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole n. 36 del 15.11.2022, ove è prevista l'attribuzione selettiva di nuove fasce retributive (orizzontali) nei confronti del personale avente diritto in osservanza del Decreto Legislativo 150/2009 e dalla normativa vigente in materia, si dà corso alle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022. Ciò sarà fatto alla luce delle interpretazioni date dalla RGS (circolare nr. 15 del 16.05.2019) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica al concetto di "quota limitata" contenuta nell'art. 23 comma 2 D. Lgs. 150/2009 e, nel CCNL 21.05.2018 secondo cui tale concetto è da riferirsi a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura. In osservanza a tale interpretazioni le progressioni vengono effettuate sia nel 2022 – con decorrenza 01.01.2022. A tale scopo le risorse necessarie sono pari ad € 5.910,35 e derivano dal maggior valore del fondo 2022 rispetto al 2021 come indicato nella parte antecedente del presente verbale. La somma che residua dopo aver effettuato le progressioni economiche orizzontali (pari ad € 3.232,97) sarà fatta confluire, nella produttività ed erogate unitamente a quest'ultima. Le parti concordano di continuare ad applicare l'istituto delle progressioni anche negli anni avvenire salvo la disponibilità di risorse. A tale riguardo di seguito si riporta lo specifico accordo riguardante le progressioni orizzontali:

tra

la Delegazione di parte pubblica costituita ex art. 8 comma 4 del CCNL del personale del comparto del 21.05.2018

e

la Delegazione sindacale del comparto costituita ex art. 8 comma 3 del CCNL sopra indicato
viene stipulato il seguente:

Felice Calvo

R. R.

**Accordo collettivo integrato
ex art. 40 comma 3/bis del D. Lgs. 165/2001
avente ad oggetto**

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità triennio 2016-2018 il quale, in materia di fondi contrattuali, prevede l'istituzione a decorrere dall'anno 2018 del "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" (art. 80) e del "Fondo premialità e fasce" (art. 81): quest'ultimo fondo è destinato, tra l'altro, all'"attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili".

Con specifico riferimento all'istituto delle progressioni economiche orizzontali, il C.C.N.L. del 21.05.2018 nulla ha innovato rispetto alle precedenti disposizioni, sopra riportate.

Il C.C.N.L. del Comparto Sanità del 10 aprile 2008 ha confermato l'istituto delle progressioni economiche orizzontali disciplinato dall'art. 35 del C.C.N.L. 7 aprile 1999 e successive integrazioni, a norma del quale il passaggio da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore avviene, previa valutazione selettiva, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di riferimento sulla base di criteri di attuazione della progressione definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.

L'attribuzione del beneficio economico deve tener conto delle disponibilità finanziarie messe a disposizione ed individuate ora nei due fondi costituenti le Risorse decentrate: "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" (art. 80) e del "Fondo premialità e fasce" (art. 81);

L'art. 23 del D. Lgs. n. 150 del 2009 avente ad oggetto: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ha inoltre previsto che: "Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1 - bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione...".

L'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. 165/2001 ha altresì previsto che: "...le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 49781 del 28 febbraio 2017, nel rispondere ad uno specifico quesito posto da un altro Ente in merito alla corretta decorrenza delle progressioni, economiche orizzontali, ha confermato quanto già esposto nell'orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 83583/2017: "... la decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore al primo gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse. Pertanto, alla luce del consolidato orientamento in materia, se il procedimento in oggetto si perfeziona nel corso dell'anno 2017, la decorrenza giuridica ed economica delle relative progressioni non può legittimamente essere retrodatata oltre il primo gennaio del medesimo anno". Analogo orientamento era stato espresso dall'ARAN con nota n. 7086 del 13 settembre 2016, dal Dipartimento Funzione Pubblica con nota n. 7259 del 5 febbraio 2014 e dalla Ragioneria Generale dello Stato con parere n. 49781/2017

Richiamati pertanto gli artt. 30 e 35 del CCNL 7.4.1999 relativi alla disciplina dell'istituto della progressione economica orizzontale che consente il passaggio sequenziale tra le fasce retributive;

Considerato che, in occasione dell'incontro intercorso è emersa la volontà di elaborare una proposta in merito alla possibilità di valorizzare il personale dipendente della SdS Valdinievole ed in particolare in occasione della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sull'utilizzo dei fondi contrattuali del comparto per l'anno 2022 sulla base di quanto previsto dalla Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole con la deliberazione n. 36 del 15.11.2022 avente per oggetto: "Contratto integrativo decentrato anno 2022. Autorizzazione alla sottoscrizione" dove si è stabilito di prevedere l'attribuzione selettiva di nuove fasce retributive (orizzontali) nei confronti del personale avente diritto.

Dato atto che, nel 2022, l'ammontare complessivo del fondo delle risorse decentrate del comparto, ammonta ad €. 78.800,86 così suddiviso:

1. Fondo condizioni di lavoro ed incarichi (art. 80 CCNL 21.05.2018) €. 22.545,92;
2. Fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 21.05.2018) €. 56.254,94;

Rilevato che la somma, inutilizzata al 31.12.2022 del Fondo condizioni di lavoro ed incarichi (art. 80 CCNL 21.05.2018) è risultata essere di €. 6.124,99 e, che quindi, sulla base di quanto sopra esposto, tale somma è stata trasferita, per l'anno 2018, al Fondo condizioni di lavoro ed incarichi (art. 80 CCNL 21.05.2018) che presentava quindi una disponibilità complessiva (incluso il saldo della produttività) di €. 10.886,96;

Dato atto che tale situazione si è rilevata anche negli anni precedenti;

Riscontrato che alla data dell'01.01.2022 il personale a tempo indeterminato in servizio alla SdS Valdinievole era di dodici unità di cui:

- una con qualifica di educatore professionale – cat. C – C3;
- due con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D0;
- tre con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D1;
- tre con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D2;
- una con qualifica di collaboratore amministrativo professionale – cat. D – D2;
- due con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D5;

L'attribuzione avverrà secondo i criteri e la metodologia di seguito descritta. Dato atto che gli importi indicati sono da intendersi al netto degli oneri.

Quadro normativo

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 150/2009 prevede l'obbligo di assegnare progressioni economiche in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. Detta norma, costituisce canone giuridico precettivo per la regolamentazione e l'attribuzione delle progressioni economiche ai lavoratori del pubblico impiego. In particolare, il criterio della selettività appare configurabile sia in senso soggettivo (valutazione delle competenze e dei risultati), sia in senso oggettivo (attribuzione comunque della progressione ad una quota limitata di dipendenti).

I medesimi criteri si rinvengono nella previsione dell'art. 52 comma 1-bis del D. Lgs. 165/2001. Con riferimento al vigente ordinamento contrattuale, i criteri per la progressione economica orizzontale trovano tuttora la propria disciplina nell'art. 35 del CCNL del 7 Aprile 1999. Detta norma stabilisce che le progressioni economiche orizzontali vanno attribuite sulla base dei seguenti criteri, da integrare in sede di contrattazione integrativa:

- per i passaggi fino alla quinta fascia retributiva (ora sesta), previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
- per i passaggi all'ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto:

Felice Caffari
Ri. B.

1. del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
2. del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l'effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza;
3. dell'iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna.

Si prende atto che:

- non vi sono passaggi all'ultima fascia di categoria;
- la vigente disciplina contrattuale prevede che l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali debba necessariamente conseguire ad un procedura selettiva idonea a dare riconoscimento ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
- vista la nota della Funzione Pubblica n. 44366/2019 e la Circolare RGS nr. 5 del 16.05.2019 circa il concetto di "quota limitata";
- le progressioni vengono effettuate nel 2022;
- il Ministero dell'Economia e Finanze (note applicative alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012 – Schema di relazione tecnico finanziaria aggiornato al 30.11.2012) ha precisato che, in caso di attribuzione selettiva di progressioni economiche orizzontali, è fatto divieto di utilizzare in sede di contratto integrativo criteri di rotazione comunque denominati (es. graduatorie a scorrimento).

Decorrenza

Le parti danno atto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti convenendo che le progressioni economiche avvengano in modo selettivo nel 2022 nel rispetto di quanto stabilito dalla RGS e dal Dipartimento della Funzione Pubblica ossia nel limite del 50% degli aventi diritto, fermo restando che le stesse devono avvenire nel limite delle risorse effettivamente disponibili. Si da atto che, come stabilito dall'ARAN, Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato, "non risulta possibile retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1° gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse" (si veda, per tutti, il parere MEF-RGS prot. 17635 del 27 febbraio 2004/prot. 59015 del 14 Luglio 2014-E, dall'ARAN con nota n. 7086 del 13 settembre 2016, dal Dipartimento Funzione Pubblica con nota n. 7259 del 5 febbraio 2014 e dalla Ragioneria Generale dello Stato con parere n. 49781/2017).

Requisiti per l'ammissione

I requisiti di ammissione per la partecipazione alle selezioni medesime sono di seguito descritti. E' ammesso, con procedimento d'ufficio, per l'accesso alle procedure selettive per l'attribuzione delle progressioni orizzontali 2022 e seguenti, il personale del comparto in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in servizio a tempo indeterminato presso la SdS Valdinievole al 31 dicembre dell'anno precedente a quello utile per l'attribuzione della nuova fascia economica (prima data utile ai fini dell'accertamento del requisito: 31/12/2021);
- non avere riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'anno precedente;
- non essere in possesso della fascia massima in riferimento alla propria categoria d'appartenenza;
- ai fini della progressione nella posizione immediatamente successiva a quella posseduta è richiesto il possesso di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento

pari a 24 mesi, senza soluzione di continuità presso le Pubbliche Amministrazioni alla data di decorrenza della progressione prevista.

Procedura di selezione

Secondo quanto previsto dall'articolo 23 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, le progressioni economiche avvengono in maniera selettiva e secondo i criteri previsti dall'articolo 35 CCNL 7 Aprile 1999. Tali criteri sono i seguenti:

1. valutazione dell'attività attraverso l'apposita scheda di valutazione che esplicita i parametri della performance individuale;
2. esperienza professionale intesa come insieme delle cognizioni e delle abilità acquisite dal lavoratore nell'ambito negli anni lavorati nel ruolo per il quale si concorre alla progressione economica orizzontale.

La selezione avviene pertanto:

- sulla base di valutazione effettuata con la scheda di valutazione individuale dei comportamenti organizzativi e della performance quali-quantitativa individuale calcolando la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio precedente (2019 – 2021);
- esperienza professionale: attribuzione di un punto per ogni anno o frazione di anno di anzianità di servizio con rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato o indeterminato presso il SSN, attribuzione di 0,60 punti per ogni anno o frazione di anno di anzianità di servizio maturata in campo sociale, con rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato o indeterminato presso la Pubblica Amministrazione. Il servizio a tempo parziale (part-time) verrà valutato in misura proporzionale rispetto al tempo pieno.

In base agli esiti della valutazione di cui sopra verrà formata una graduatoria unica della categoria. La somma dei valori derivanti dal criterio 1 e dal criterio 2 è il punteggio utilizzato per la redazione della graduatoria.

La graduatoria una volta approvata con specifico atto, indicherà il numero definitivo di passaggi da riconoscere che sarà determinato in base al costo delle singole fasce (incluso la 13° mensilità) €. 1.273,88 (C3/C4), €. 950,75 (D0/D1), €. 866,37 (D1/D2), €. 859,98 (D2/D3), €. 1.099,39 (D5/D6). Nel caso di trasferimento del dipendente per mobilità alla Società della Salute della Valdinievole, il lavoratore dovrà farsi carico di presentare la valutazione conseguita presso l'altro Ente se necessaria a completare il triennio di riferimento. Quest'ultima valutazione sarà rapportata al punteggio in vigore nel sistema di valutazione della SdS Valdinievole.

L'assenza di una valutazione della performance individuale, per qualsiasi ragione, nel triennio precedente l'anno in cui è adottata la decisione di attuare le progressioni economiche, impedisce la partecipazione alla predetta procedura.

I candidati potranno richiedere il riesame o la rettifica della propria posizione nei 15 giorni successivi alla sua approvazione. L'eventuale revisione/rettifica della graduatoria o la loro conferma avverrà entro 45 giorni dalla data di prima approvazione.

Al personale utilmente collocato nella graduatoria sarà attribuita, a prescindere dal momento temporale di conclusione della selezione, la fascia economica superiore a quella in godimento a decorrere dall'01.01.2022.


Il riconoscimento dei nuovi valori economici e gli eventuali arretrati saranno corrisposti in occasione della seconda mensilità successiva alla definitiva approvazione delle graduatorie.

L'accesso agli atti della procedura selettiva è consentito, limitatamente ai dipendenti aventi titolo, al termine del procedimento e, comunque non prima dell'approvazione della graduatoria.

La graduatoria è utilizzabile una sola volta in sede di prima e unica applicazione.

Risorse economiche e criteri di assegnazione

Le risorse economiche messe a disposizione e, contenute nel fondo premialità e fasce 2022 sono sufficienti ad assegnare la progressione economica orizzontale al personale di seguito quantificato. I criteri di assegnazione della progressione economica orizzontale sono, in subordine, i seguenti:



Follio Colli

- a) il numero complessivo di fasce attribuibili viene determinato nelle seguenti percentuali: 100% per la categoria C (un solo dipendente), 50% per ogni categoria economica costituente la categoria D (50% - D0/D1, 50% D1/D2, 50% D2/D3, 50% D5/D6);
- b) a parità di punteggio ottenuto in base alla valutazione è garantita la progressione economica al personale inquadrato nella fascia più bassa;
- c) a parità di punteggio ottenuto in base alla valutazione è garantita la progressione economica al personale in possesso della maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato.

La valutazione delle risorse economiche disponibili per l'effettuazione di progressioni economiche anche per gli anni seguenti verrà effettuata tenuto conto del consuntivo dell'utilizzo del fondo, valutando le ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili.

In ogni caso deve essere assicurata la tenuta economica del fondo e del finanziamento con il medesimo degli altri istituti contrattuali ricadenti sullo stesso, considerato che la spesa per progressioni economiche costituisce spesa strutturale.

Controllo in materia di contrattazione integrativa

L'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo del controllo da parte del Collegio dei Revisori secondo quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001. Nell'evenienza di rilievi formulati che comportino la necessità di procedere a revisione, le parti s'impegnano a riconvocarsi.

Letto come sopra e sottoscritto.

Delegazione di parte pubblica

Delegazione di parte sindacale

Felice Caffè
Eni Silvio CISV FP FT

